

## UN NUOVO MODELLO DA COMPILARE PER L'INCENTIVO DEL 55%

Il ministro Pier Luigi Bersani ha firmato il decreto che modifica le istruzioni per la detrazione del 55% relative al Dm del 19 febbraio 2007.

Il provvedimento nasce dalla necessità di allineare anche il *modus operandi* alle novità introdotte dalla Finanziaria 2008 e tra queste l'eliminazione dell'attestato energetico per chi sostituisce le finestre o installa pannelli solari. Pertanto nel nuovo provvedimento è contenuto un allegato (allegato F) che sostituisce quello del Dm del 2007 e che ad esempio non chiede più di indicare i kW risparmiati.


Il nuovo decreto interviene sul precedente DM 19 febbraio 2007 "aggiornando" al 2010 le disposizioni e apportando alcune modifiche ai requisiti da rispettare per fruire delle detrazioni.

Tra le novità è stato inserito il requisito sugli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 devono avere l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e la trasmittanza termica non superiori ai valori definiti dal DM 11 marzo 2008, il decreto che - ricordiamo - ha fissato i nuovi valori limite di fabbisogno energetico e di trasmittanza da rispettare per accedere alla detrazione del 55%.

Inoltre, fra gli interventi agevolabili, oltre alla sostituzione di impianti di riscaldamento con impianti dotati di caldaie a condensazione, si è aggiunta la sostituzione con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Non cambia la procedura per accedere all'agevolazione e per le spese sostenute nel 2008, comprese quelle concernenti la prosecuzione di interventi iniziati nel 2007, è necessario:

- a) acquisire l'attestato di certificazione o di qualificazione energetica;
- b) trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito



internet [www.acs.enea.it](http://www.acs.enea.it) ottenendo ricevuta informatica:

1. i dati contenuti nell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica, avvalendosi dello schema di cui all'allegato A al DM 19/02/2007, prodotto da un tecnico abilitato;
2. la scheda informativa di cui all'allegato E relativa agli interventi realizzati ovvero, per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e per l'installazione di pannelli solari, la scheda informativa di cui all'allegato F del nuovo decreto.

Tra l'altro il nuovo decreto aggiunge una terza alternativa: per gli interventi realizzati nel periodo d'imposta in corso (31 dicembre 2008), l'attestato deve essere prodotto utilizzando le procedure e le metodologie di cui all'articolo 6, del Dlgs 192/2005, oltre che quelle regionali o comunali. Si tratta del Decreto interministeriale che definisce le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici e che contiene le Linee guida nazionali.

Novità anche per la determinazione dell'indice di prestazione energetica ai fini dell'attestato di qualificazione per gli interventi sull'involucro edilizio, per l'installazione di pannelli solari e per la sostituzione di impianti di riscaldamento fino a 100 kW. Per i lavori realizzati a partire dal 2008, si può applicare, la metodologia di cui all'allegato G al nuovo decreto.

### Valori limite

I valori limite di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (DM 19/02/2007) da rispettare negli interventi di riqualificazione energetica dell'esistente imponeva il conseguimento di un valore inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle dell'allegato C; secondo il nuovo decreto, per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, tali valori non devono superare quelli prescritti dal DM 11 marzo 2008. Lo stesso dicasi per il valore di trasmittanza termica in caso di interventi sull'involucro di edifici esistenti valgono quelli definiti dal DM 11 marzo 2008.

L'articolo 9-bis è dedicato alla ripartizione della detrazione e il contribuente sceglie di ripartire la detrazione in un numero di quote annuali di pari importo irrevocabili e non inferiore a tre e non superiore a dieci. L'articolo inoltre disciplina il caso di vendita, donazione o successione dell'immobile sul quale sono stati realizzati gli interventi.

L'articolo 9-ter interviene invece sulla procedura per usufruire della detrazione per interventi su coperture e pavimenti realizzati nel 2007: per questi interventi, attuati secondo i requisiti di trasmittanza termica individuati nella tabella 3 allegata alla Finanziaria 2007, come modificata dalla Finanziaria 2008 è possibile fruire della detrazione a condizione che l'attestato di certificazione o qualificazione energetica e

la scheda informativa relativa agli interventi realizzati siano inviati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta. Con l'articolo 11-bis si stabilisce che i parametri di risparmio energetico ai fini della detrazione, sono quelli della data di inizio dei lavori. Vale a dire che ai lavori iniziati nel 2007 si applicano i parametri previsti all'articolo 1, commi 344 e 345 della Finanziaria 2007; per i lavori iniziati nel 2008 valgono quelli del DM 11 marzo 2008.

Ribadiamo che il nuovo Decreto Ministeriale introduce l'allegato F contenente la scheda informativa per interventi di sostituzione di serramenti nelle singole unità immobiliari e l'installazione di pannelli solari, e l'allegato G contenente lo schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio.